

LA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA IL NOSTRO GIUDIZIO NEGATIVO SULLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 110/2015

Sul n. 190/2015 era stato pubblicato l'articolo "La legge capovolta dalla Corte d'Appello di Firenze" in cui veniva riportato il testo dell'email indirizzata dal Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, in data 25 febbraio 2015 al Primo Presidente della Corte d'Appello di Firenze in cui, fra l'altro, veniva evidenziata l'interpretazione gravemente fuorviante contenuta nella sentenza n. 110/2015 in materia di contribuzione.

Infatti, l'allora vigente decreto legislativo n. 130/2000 stabiliva al 6° comma dell'articolo 2 che «*le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'articolo 433, primo comma, del Codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del Codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata*» (1).

Nonostante l'assoluta chiarezza delle sopra riportate norme, la seconda Sezione civile della Corte d'Appello di Firenze le interpretava in senso opposto, sostenendo che i familiari della persona con disabilità grave erano obbligati a contribuire alle spese di ricovero come stabilito dalle disposizioni del Comune di Massarosa.

A seguito del ricorso presentato dalla madre della persona con disabilità contro la sopra citata sentenza, con l'Ordinanza n. 23932 del 17 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha depennato la sentenza n. 110/2015 della Corte d'Appello di Firenze sulla base dei seguenti principi: «*l'accoglienza del disabile grave non autosufficiente all'interno di strutture residen-*

ziali, una volta accertata per qualsiasi ragione la necessità di essa in ragione delle condizioni personali dell'interessato, deve essere attuata da parte degli enti preposti all'assistenza, per effetto dell'articolo 22 lettera g) della legge 328/2000, senza che sia possibile condizionarla al previo impegno al pagamento parziale o totale dei relativi costi da parte dell'interessato o dei suoi familiari». Nell'ordinanza viene, altresì, precisato che non possono essere imposti contributi economici ai congiunti delle persone con disabilità «*sulla base delle regole generali in tema di alimenti o di mantenimento*».

Segnaliamo, altresì, che in base alle vigenti norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, compete al Servizio sanitario, e non più ai Comuni, fornire le occorrenti prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali alle persone con disabilità.

LO SPID E I SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI RAPPRESENTATI: UNA DISCRIMINAZIONE ALL'ACCESSO?

Lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, dovrebbe consentire di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica identità digitale, utilizzabile dai computer, dai tablet e dagli smartphone. Per poterne richiedere l'attivazione occorre essere maggiorenni. Lo SPID, perciò, parrebbe essere un utile strumento che dovrebbe avere la finalità di semplificare la burocrazia, e di ridurre le code d'attesa ai cittadini... ma di quali cittadini? Questo è il punto cruciale che mi accingo a descrivere brevemente tramite la mia esperienza. Di professione assistente sociale, sono anche amministratore di sostegno (Ads) di un parente gravemente disabile che è ospite da sei anni presso una Residenza sanitaria assistenziale. Le disposizioni sanitarie nazionali e regionali di prevenzione dal Covid-19, hanno ridotto la possibilità dei pazienti di uscire dalle strutture, se non per contingenti motivi, solitamente di carat-

(1) Il primo comma dell'articolo 438 del Codice civile stabilisce che «*gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento*».

tere sanitario. Per richiedere lo SPID presso un ufficio postale, occorrono, la carta d'identità, il codice fiscale, un indirizzo e-mail, e un numero di telefono cellulare, ma è necessaria soprattutto la presenza fisica del richiedente. È tuttavia contemplata la possibilità che a farne richiesta sia un tutore, ovvero, un amministratore di sostegno (Ads), purché i soggetti rappresentati siano nati tra il 1998 e il 2001 (2). Quale sia la logica che sottende questa ratio, è veramente difficile da comprendere e da immaginare. Perché tutti i soggetti tutelati e amministrati, nati prima del 1998, sono stati esclusi? Qual è la ragione di questa esclusione? Perché non riconoscere a tutti il medesimo diritto? Perché creare questa disparità di trattamento? Oltretutto, le persone con disabilità sono per la maggior parte adulte, ed è quindi questa fascia d'età ad essere più rappresentata, e a necessitare dello SPID (3). I tutori e gli amministratori di sostegno, qualora fossero impossibilitati a trasportare il soggetto disabile (pensiamo, per esempio, ad una persona anziana allettata), si troverebbero nella condizione di non avere alternative, e di dover rinunciare a richiedere lo SPID. Trovandomi anch'io nell'impossibilità di trasportare il mio familiare fuori dalla Rsa, ho

(2) Si vedano le pagine 12 e 26 del documento, https://posteid.poste.it/risorse/condivise/doc/guida_utente.pdf

(3) Dati Istat estrapolati dalla relazione del 2019, <https://www.istat.it/it/files//2019/12/Disabilit%C3%A0-1.pdf>

dovuto arrendermi dinanzi all'ostacolo burocratico! C'è anche un aspetto economico da considerare, perché tutti coloro che hanno una condizione clinica simile al mio familiare, non potendo essere rappresentati, devono sostenere una spesa telefonica che potrebbe essere evitata. Chi come il mio parente, che non possiede e non ha mai posseduto un telefono cellulare, perché incapace di utilizzarlo (e figuriamoci un indirizzo mail!), sarebbe costretto all'acquisto di un telefono cellulare, di una scheda sim, e al pagamento mensile delle ricariche telefoniche. Viceversa, ai soggetti a cui è consentita la rappresentanza, è previsto che l'amministratore di sostegno faccia uso del suo numero di telefonia mobile per abbinarlo allo SPID del suo rappresentato. Pertanto, questa inutile ed iniqua restrizione, non snellisce la burocrazia ai tutori e agli amministratori di sostegno dei soggetti rappresentati esclusi, e ciò sembrerebbe configurarsi anche come una discriminazione e una violazione della legge, che danneggia quei cittadini adulti e anziani, cronici e non autosufficienti, oppure malati di Alzheimer o di un'altra forma di demenza, nonché coloro che soffrono di disabilità intellettiva grave, di autismo e i pazienti psichiatrici.

(Davide Pizzi, assistente sociale iscritto presso l'Ordine regionale della Puglia, e curatore del blog personale: <https://assistentesocialereporter.wordpress.com/>)

www.fondazionepromozionesociale.it

www.tutori.it